

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/TFN-ST – RIUNIONE DEL 19.2.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 febbraio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**, Avv. Filippo Croc , Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N. 20 DELLA SOCIET  USD CORATO CALCIO 1946 ASD – POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI.

2) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 24 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO C/O CR PUGLIA SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI (12.08.2000) PER LA SOCIET  USD CORATO CALCIO 1946 ASD.

1) Con atto datato 24/11/2017 la Societ  USD Corato Calcio 1946 ASD, in persona del Sig. Vito Maldera, quale presidente pro tempore, con il ministero degli Avv.ti Michele Venezia ed Angelo Mario Esposito, entrambi del Foro di Potenza, adiva questo Tribunale impugnando la determinazione dell'Ufficio Tesseramenti presso il C.R. Puglia in relazione al tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi(matricola 6.736.418) richiesto in data 20/10/2017 ma effettuato dal precitato Ufficio Federale con decorrenza dal 25/10/2017 assumendo, tra le altre cose, che trattandosi di soggetto extracomunitario minorenni, si sarebbe dovuta applicare la Legge 20 gennaio 2016 n. 12 recepita in toto dalla circolare n. 82 della L.N.D. datata 20/06/2017, con la quale ne veniva disposta l'attuazione ed indicate le modalit  di tesseramento e la documentazione prevista.

2) Con atto della Corte Sportiva di Appello c/o il C.R. Puglia inviato in data 11/12/2017 veniva richiesto il giudizio di questo Tribunale affinche venisse definita la decorrenza del tesseramento in favore della USD Corato Calcio 1946 ASD del calciatore El Friyeck El Mahdi nato il 12/08/2000. Invero detta Corte Sportiva di Appello rilevava come indispensabile, perche propedeutico alla decisione da assumere, stabilire da quale data dovesse decorrere il tesseramento, atteso che il tema decidendi del procedimento attualmente in esame dinanzi alla suddetta nasceva dalla denunciata irregolarit  della posizione del calciatore che aveva disputato, nella compagine della

USD Corato Calcio 1946 ASD, la gara contro la ASD Omnia Bitonto, disputatasi in data 22/10/2017.

Nella riunione del 22/01/2018 preliminarmente questo Tribunale, visionati gli atti e constatata la identità degli argomenti in trattazione, ha disposto la riunione dei due procedimenti ed ha iniziato la trattazione. Data la parola ai rappresentanti della parte ricorrente ed esaminata attentamente tutta la documentazione pervenuta, il Tribunale ha emesso un'ordinanza – che qui si intende integralmente riportata – soprattutto per poter qualificare la valenza delle doglianze contenute nelle osservazioni/controdeduzioni proposte dalla ASD Omnia Bitonto alla Corte di Appello Sportiva Territoriale.

Rinviato quindi il procedimento, la segreteria di questo Tribunale ha trasmesso regolarmente l'ordinanza al C.R. Puglia e, una volta ricevuto quanto richiesto, ne è stata fissata la nuova trattazione nella riunione del 19/02/2018.

Ripresa la discussione questo Tribunale osserva che il C.R. Puglia ha trasmesso in data 24/01/2018, con documento a firma del Responsabile dell'Ufficio Tesseramento, gli atti giacenti presso i loro uffici ed ha sottolineato che la richiesta presentata “non prevedeva l'applicazione dello “*Ius Soli*”, opzione da selezionare all'atto della compilazione”. Alla luce di ciò – concludeva - l'autorizzazione è stata rilasciata alla Società in data 25/10/2017, come previsto dall'art. 40 quater delle NOIF.

Dall'esame della documentazione giunta sono risultati evidenti due circostanze che si ritengono dirimenti ai fini del decidere ovvero:

- a) nel modulo di richiesta di tesseramento utilizzato dalla USD Corato non vi è alcuna opzione da evidenziare circa l'eventuale richiesta di applicazione dello “*Ius Soli*”, mentre è pacificamente acclarato dalla vigente normativa che è obbligatorio utilizzare solo la modulistica Federale
- b) nella documentazione del C.R. Puglia era sicuramente contenuto un certificato contestuale di famiglia datato 17/10/2017 dal quale risulta che il El Friyeck El Mahdi, nato in Italia a Corato (BA) il 12/08/2000 (atto n. 334 Pl. S.A. anno 2000) è residente (evidentemente dalla nascita n. d.r.) con la famiglia in CORATO.

Tale certificazione va integrata con il certificato di residenza storico in atti, rilasciato sempre dal Comune di Corato, in data 19/10/2017 ovvero sempre in data anteriore alla richiesta di tesseramento inviata al C.R. Puglia in data 20/10/2017.

Passando poi al problema dell'applicazione dello “*Ius Soli*” va osservata che l'applicazione della norma dello Stato è un diritto che hanno tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate dalla Legge 20 gennaio 2016 n. 20 e non può essere quindi subordinato certamente alla preventiva indicazione formale che si intende usufruire di tale diritto (come del resto non si può obbligare un soggetto a formalmente rinunciare all'applicazione dello stesso).

A riprova di ciò basti osservare che nella modulistica ufficiale Federale non vi è traccia alcuna di tale opzione, contrariamente a quanto indicato dal C.R. Puglia.

La ratio della norma è infatti chiarissima nell'indicare che si vuole agevolare alcuni soggetti facilitando agli stessi l'iter burocratico ed equiparandoli ai soggetti di minore età comunitari.

Resta infine da chiarire ed interpretare la circolare 82 del 20/06/2017 emessa dal Presidente della L.N.D.

A parere di questo Tribunale una sola è la condizione ulteriore alla quale deve essere sottoposto il tesserando per poter usufruire della procedura riservata ai calciatori italiani ovvero deve dimostrare, per il tramite di un certificato di residenza storico, di essere residente in Italia da un

periodo antecedente al decimo anno di età. Solo dopo l'esame di tutta la documentazione il minore verrà autorizzato con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia regolati normativamente per i calciatori italiani.

Ed allora, atteso tra l'altro che la norma non prevede il termine "contestualmente" allorquando indica la necessità di presentare un certificato storico di residenza in Italia, nel caso in esame si ritiene conforme alla normativa vigente il dichiarare valido ed efficace il tesseramento, a far data dal giorno in cui è stata spedita la richiesta dello stesso ovvero dal 20/10/2017.

Solo "ad abundantiam" si osserva che, tutte o quasi, le certificazioni concernenti il giovane El Friyeck El Mahdi erano sicuramente già presenti presso gli Uffici Federali atteso che nell'Archivio Storico Federale lo stesso risulta essere tesserato nelle stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 (nell'ordine per il Bisceglie 1913; Barletta Calcio; Torino F.C.; Monopoli 1966).

Alla luce di quanto sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'appello c/o CR Puglia – LND e, nonché, sul procedimento riunito del ricorso proposto dalla Società USD Corato Calcio 1946 ASD, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore El Friyeck El Mahdi (12.08.2000) per la predetta Società a far data dal 20.10.2017.

Dispone la restituzione della tassa.

3) RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA ASD CONTRO IL CALCIATORE MINORE TOCCI THOMAS E I GENITORI TOCCI MASSIMO E DE MARZI LAURA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la SS Romulea ASD al fine di sentir revocato lo svincolo del calciatore Tocci Thomas – matricola F.I.G.A. 5645127 – per inattività, ex art. 109 NOIF, concesso dal C.R. Lazio.

Adduce la Società che avverso tale iniziale richiesta aveva provveduto ad inviare al Comitato competente la propria opposizione, rimessa anche al calciatore, ove si rappresentavano i motivi di opposizione quale, di fatto, l'indisponibilità del calciatore ex art. 109, comma I NOIF.

In particolare si dichiarava di come il calciatore, infortunatosi il 28/8/2017 durante un allenamento, era tornato disponibile solo in data 23/10/17, allorquando lo stesso rimetteva alla Società il certificato di avvenuta guarigione ed idoneità alla ripresa sportiva, seppure con data 12/9/17; la richiesta di svincolo era datata 10/10/2017.

A corredo della indisponibilità del calciatore la Società rimetteva copia del brogliaccio interno con le annotazioni dello staff medico.

Il Sig. Tocci Massimo e la Sig.ra De Marzi Laura, quali genitori del minore Thomas, notiziati anche del reclamo presentato innanzi al presente Tribunale, inviavano proprie note controdeduttive a sostegno della validità del provvedimento del C.R. Lazio in merito al riconosciuto svincolo.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ritenendo di dover acquisire il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva del calciatore minore Tocci Thomas, in corso di validità per la stagione sportiva 2017/18, con ordinanza faceva obbligo alla Società di rimmetterlo, rinviando a nuovo ruolo la decisione.

Acquisito ogni elemento utile ed indispensabile il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti in primo luogo ritiene valida l'opposizione formulata innanzi al C.R. Lazio dalla Società e in contrapposizione alla richiesta di svincolo, dal momento che la stessa era stata preannunciata al calciatore, anche se la relativa ricevuta di spedizione non era stata in prima battuta allegata, come da consolidata giurisprudenza della Sezione.

Nel merito si rilevava come effettivamente il calciatore, infortunatosi durante il mese di agosto, non risultava a disposizione della Società sino alla comunicazione di avvenuta guarigione, strumentalmente effettuata dal calciatore, nella qualità, successivamente alla data di inoltro della relativa richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF.

In oltre il Tribunale rileva come l'iniziativa del calciatore sia stata oltremodo intempestiva, dal momento che la normativa di riferimento non obbliga la Società a convocare il tesserato per le prime quattro gara di campionato ma, a ragion veduta, indica la data del 30 novembre quale *dies ad quem* per la partecipazione a gare di campionato; il calciatore presenta la propria richiesta allo scadere delle prime quattro gare.

Ogni altra questione, allo stato, appare assorbente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla Società SS Romulea ASD e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace il vincolo del calciatore minore Tocci Thomas (15.07.2002) a favore della predetta Società.

Dispone la restituzione della tassa.

4) RECLAMO N° 25 DEL CALCIATORE CAPRARELLI DANIEL CONTRO LA SOCIETÀ ASD POL. VIGOR PERCONTI – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.

Con reclamo del 19/12/2017, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Caprarelli Daniel nato a Pontecorvo (FR) l'11 8 1998, ha chiesto lo svincolo dalla ASD Pol. Vigor Perconti, per inattività, per non aver preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva in corso.

La richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF è stata inoltrata, dal calciatore al Comitato Regionale Lazio – Lega Nazionale Dilettanti, in data 28 11 2017 a mezzo lettera raccomandata a/ ritualmente depositata in atti. Il Comitato Regionale Lazio – Lega Nazionale Dilettanti ha rigettato la richiesta giudicandola “nulla a tutti gli effetti regolamentari” “in quanto spedita fuori termine previsto dalla normativa federale”

All'udienza del 19 febbraio 2018, esaminati gli atti, il TFN, ha rilevato che la richiesta di svincolo era stata in realtà, inoltrata tempestivamente, in ragione del fatto che, in alcun modo il calciatore avrebbe potuto disputare, anche sola una competizione sportiva entro la data del 30 novembre 2017, così come sancito dal primo comma dell'art. 109 NOIF. Si è accertato infatti, in sede di udienza TFN, che l'ultima competizione sportiva ufficiale, di ASD Pol. Vigor Perconti, è stata disputata in data 26 novembre 2017 e quella successiva, nel mese di dicembre 2017. E' giusto osservare che, i termini indicati nel secondo comma dell'art. 109, del 15 giugno ovvero entro il 15mo giorno dalla fine del campionato, devono considerarsi termini finali per la richiesta di svincolo. ASD Pol. Vigor Perconti, ritualmente avvisata dal Reclamante, non si è costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dal calciatore Caprarelli Daniel (11.08.1998) e, per l'effetto, dichiara svincolato il calciatore dalla data del 19.2.2018.
Dispone la restituzione della tassa.

**5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 27 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO C/O CR BASILICATA - LND
SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GONZALES LOPEZ VICTOR (15.12.1994)
PER LA SOCIETÀ ASD FUTURA MATERA.**

Con provvedimento assunto nella riunione del 16.12.2017 la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Basilicata, nel decidere il reclamo proposto dalla ASD Guardia Perticara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Basilicata pubblicato su C.U. n. 44 del 10.11.2017, sospendeva, ai sensi dell'art. 34 bis CGS il procedimento e trasmetteva gli atti a questo Tribunale "per la definizione della posizione di tesseramento del calciatore Gonzales Lopez Victor presso la Società ASD Futura Matera".

Secondo la tesi illustrata dalla ASD Guardia Perticara, al momento della disputa della gara del 21.10.2017 ASD Futura Matera – ASD Guardia Perticara valevole per il campionato di Calcio a 5 Serie C1, il giocatore Gonzales Lopez Victor non risultava essere regolarmente tesserato dalla ASD Futura Matera.

A sostegno di tale tesi, la ASD Guardia Perticara sostiene che la documentazione relativa alla residenza in Italia di detto calciatore non sarebbe stata tempestivamente depositata presso i competenti uffici del C.R. Basilicata.

Esaminati gli atti, il Tribunale ritiene che il tesseramento del calciatore Gonzales Lopez Victor deve considerarsi valido ed efficace a decorrere dal 20.10.2017, data in cui il C.R. Basilicata ha comunicato alla ASD Futura Matera il perfezionamento del tesseramento.

Dalla documentazione relativa alla residenza appare indubbio che il detto atleta era residente in Italia fin dall'anno 2016 e che, pertanto, l'eventuale successiva integrazione documentale non avrebbe fatto venire meno la correttezza della autocertificazione prodotta in sede di tesseramento.

Peraltro, va rilevato che ai sensi dell'art. 42, n. 1 lett. a, NOIF il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato per invalidità o per illegittimità, ma in tal caso la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla Società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (il caso che ci occupa sicuramente non rientra tra le violazioni dell'art. 40, nn 1,2 e 3 NOIF). Di conseguenza, alla data della disputa della gara tra ASD Futura Matera e ASD Guardia Perticara il tesseramento –anche nel caso in cui fosse stato revocato dall'Ufficio Tesseramento presso il CR Basilicata- sarebbe stato comunque valido e il successivo perfezionamento del deposito documentale, in assenza di revoca del tesseramento, consente di affermare che il tesseramento del calciatore Gonzales Lopez Victor sia valido a far data dal 20.10.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'appello c/o CR Basilicata – LND,
dichiara valido il tesseramento del calciatore Gonzales Lopez Victor (15.12.1994) per la Società ASD Futura Matera.

6) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 28 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO C/O CR BASILICATA - LND SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SECKA SKEIKH (05.09.1995) PER LA SOCIETÀ POL. ALTO BRADANO.

Con delibera del 16/12/2017, la Corte Sportiva D'appello Territoriale CR Basilicata, ha investito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti a norma dell'art. 30 comma 18 CGS, al fine di verificare la regolarità del tesseramento del calciatore Secka Sheikm.

La decisione sub iudice, trova spunto da reclami inoltrati, all'Organo di Giustizia Sportiva Territoriale, da parte di AS Melfi Srl, ASD Montescaglioso e ASD Real Senise, che contestano la regolarità del tesseramento del calciatore Secka Sheikm con la Società Polisportiva Alto Bradano, ai sensi dell'ormai riformato art. 40 quinquies comma 5 NOIF che prevedeva, per i calciatori non comunitari, il possesso di un permesso di soggiorno, con "scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento".

La Corte Sportiva D'appello Territoriale CR Basilicata, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi delle Società AS Melfi Srl, ASD Montescaglioso e ASD Real Senise presentate rispettivamente, in data 17 novembre 2017, 17 novembre 2017 e 29 novembre 2017, in ragione di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha sospeso ai sensi dell'art. 34 bis CGS l'istaurato procedimento ed ha trasmesso gli atti a questo Tribunale, riservandosi ogni ulteriore decisione all'esito dell'odierno giudizio.

Si osserva che sono stati prodotti, a sostegno delle proprie ragioni, da parte delle Società istanti, alcuni provvedimenti che hanno sanzionato, a titolo di responsabilità oggettiva, le Società che, in violazione dell'art. 40 quinquies, hanno schierato tra le proprie fila, calciatori privi di tesseramento o con tesseramento irregolare, deferita dalla Procura Federale al Tribunale Federale Territoriale.

Con Com. Uff. 75/A del 17.10.2017 la norma contenuta nell'art. 40 quinquies, comma 5 NOIF ha subito una significativa modifica, conferendo validità ai tesseramenti dei calciatori dilettanti non comunitari "purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia".

All'udienza del 19 febbraio 2018, il Tribunale Federale Nazionale, all'esito dell'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione prodotta, constatata la ritualità del procedimento, ritiene contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti che, la norma applicabile alla fattispecie che ci occupa è quella attualmente in vigore, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Peraltro va osservato che, gli incontri sportivi, per i quali si richiede la modifica del risultato, si sono svolti in epoca successiva alla riforma normative appena richiamata ovvero già entrata in vigore all'atto della presentazione del reclamo al Giudice Sportivo.

Inconferenti, rispetto alla vicenda che ci occupa, i provvedimenti di deferimento della Procura Federale, allegati a sostegno del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

pronunciando sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'appello c/o CR Basilicata – LND, dichiara valido il tesseramento del calciatore Secka Skeikh (05.09.1995) per la Società Pol. Alto Bradano.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

7) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASD PRIGNANO – RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DI LUCCIO GIOVANNI E RUSSO DANILO.

La Società ASD Prignano ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione delle liste di trasferimento dei calciatori Di Luccio Giovanni e Russo Danilo, in quanto non pervenute entro i 10 giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Prignano ha sostenuto che le suddette liste di trasferimento erano state spedite con raccomandata A/R in data 14 dicembre 2017 e, dunque, nei termini previsti dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017, e che solo per un disguido delle poste sono pervenute oltre il suddetto termine di 10 giorni.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell'1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Il Comunicato Ufficiale, nello stabilire i periodi ed i termini di trasferimento dei calciatori, espressamente prevede che la lista di trasferimento debba pervenire al comitato competente entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Il Comunicato, dunque, già prevede un periodo di tolleranza nel caso in cui la lista di trasferimento sia spedita a mezzo posta.

Di conseguenza, il suddetto termine non può essere derogato.

Nel caso di specie, le liste di trasferimento dei calciatori Di Luccio e Russo, pur essendo state spedite nei termini, sono pervenute oltre il termine espressamente previsto dal Comunicato Ufficiale, e, quindi, devono essere ritenute tardive.

Di qui il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Prignano.

Dispone incamerarsi la tassa.

8) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 30 DEL CR CAMPANIA - LND SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAZZELLA MARCO (24.03.1999) PER LA SOCIETÀ ASD VIGOR CASTELLABATE - ASD FELDI EBOLI.

Il C.R. Campania nel trasmettere gl'atti relativi al calciatore Mazzella Marco chiede al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti di pronunciarsi in merito alla reale posizione di tesseramento del calciatore, per la stagione sportiva in corso.

Tale iniziativa si è resa necessaria dal momento che al Comitato ed in data 18/9/2017 è stata inviata dalla ASD Vigor Castellabate la lista di trasferimento del calciatore Mazzella Marco - matricola F.I.G.C. 5.654.276 - ceduto dalla ASD Città di Eboli.

In data 28/11/18 il C.R. Campania rilevava il vizio formale del documento, poiché mancante della firma del Presidente della Società cessionaria.

In data 20/12/2017 la cessionaria provvedeva ad inviare, per altro oltre il termine concesso, la lista regolarmente sottoscritta.

Come rilevato dal Comitato Regionale nelle more della richiesta ed invio del documento il calciatore è risultato tesserato per trasferimento a favore della ASD Feldi Oboli Calcio a 5.

L'Ufficio Tesseramento della Divisione Nazionale di Calcio a 5, regolarmente compulsata, dichiarava della validità e convalida del tesseramento a favore della ASD Feldi Eboli.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel considerare quanto rappresentato ritiene temporalmente e formalmente valido il solo tesseramento del calciatore per la Società di calcio a 5 e,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio presentato dal CR Campania – LND, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore Mazzella Marco (24.03.1999) a favore della Società ASD Feldi Eboli Calcio a 5.

9) RECLAMO N°. 31 DEL CALCIATORE POLVERINI DARIO ALBERTO CONTRO LA SOCIETÀ AC PISA CALCIO 1909 SSRL – AVVERSO IL PROPRIO SVINCOLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ.

Con ricorso datato 29/01/2018 il calciatore Dario Alberto Polverini nato ad Anzio il 6/04/1987, con il ministero dell'Avv. to Alessio Piscini del Foro di Firenze, ha promosso un giudizio avanti questo Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, nei confronti della A.C. Pisa 1909 SSrl e la Lega Italiana Calcio Professionistico, per ottenere l'annullamento del provvedimento di svincolo datato 29/12/2017 nonché la declaratoria di tesseramento e validità dei contratti di lavoro sportivo intervenuti in data 26/05/2017 e 22/08/2017 con la A.C. Pisa 1909 SSrl, adducendo varie motivazioni, sia in punto di fatto che di diritto.

Il Tesserato presentava contestualmente istanza ex art. 30 comma 22 CGS di abbreviazione termini nonché di emanazione di misure cautelari ex art. 30 comma 23 CGS sostenendo la presenza di un danno irreparabile.

Detto ricorso veniva contestualmente notificato – via PEC – alle altre parti interessate.

In data 2/02/2018, sempre via PEC, veniva inviata a questo Tribunale ed alle altre parti atto di rinuncia al ricorso regolarmente sottoscritto dal Tesserato e dal di lui legale, essendo intervenuta una transazione.

Nella riunione del 19/02/2018 il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha emesso la seguente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, preso atto che è pervenuto atto di rinuncia del reclamante, dichiara cessata la materia del contendere.

10) RECLAMO N° 34 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OTTAVIANO – AVVERSO LA NON VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AL CR CAMPANIA – LND.

La Società ASD Virtus Ottaviano ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione della lista di trasferimento del calciatore Falco Carmine e della lista di svincolo ex art. 107 NOIF relativa ad alcuni calciatori, in quanto spedite oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Virtus Ottaviano ha sostenuto di aver consegnato le suddette liste ad un'agenzia di poste private alle ore 18.27.23 del giorno 15 dicembre 2017 e, pertanto, nei termini previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale, e che solo per un disguido sul plico non sarebbe stato apposto il timbro attestante la data e l'orario di consegna.

I plichi, poi, sarebbero stati presi in carico dalle Poste Italiane solo in data 18 dicembre 2017.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell'1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Analogha norma è prevista riguardo alle liste di svincolo ex art. 107 NOIF.

Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l'inoltro delle suddette liste occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato.

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa reclamante, sulla raccomandata inviata dalla Virtus Ottaviano al Comitato Campania l'unica data di spedizione apposta era quella delle Poste Italiane del 18 dicembre 2017 e, dunque, successiva al termine del 15 dicembre 2017 previsto dal Comunicato Ufficiale 166/A.

Di qui l'infondatezza del reclamo.

Ad analogha conclusione deve pervenirsi anche laddove si voglia dar rilievo alla tesi della reclamante, secondo la quale il plico sarebbe stato consegnato all'agenzia di poste private in data 15 dicembre 2017.

Secondo la Cassazione, difatti, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta "data certa". Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un "pubblico ufficiale", carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Virtus Ottaviano.
Dispone addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 35 DELLA SOCIETÀ US SERINO 1928 – AVVERSO IL DINIEGO DA PARTE DEL CR CAMPANIA – LND DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI ZENZO ALESSANDRO.

La Società US Serino ha proposto reclamo avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramenti della LND Campania, con il quale è stata denegata la registrazione della lista di trasferimento del calciatore Di Enzo Alessandro, in quanto spedita in data 18 dicembre 2017 e, dunque, oltre il termine stabilito dal C.U. 166/A dell'1 luglio 2017.

A sostegno del proprio reclamo, la Società ha sostenuto di aver consegnato le suddette liste ad un'agenzia di poste private nei termini di cui al suddetto Comunicato Ufficiale e che la data del 18 dicembre riguarderebbe esclusivamente la presa in carico da parte delle Poste Italiane del plico.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale 166/A dell'1 luglio 2017, nella parte che interessa il caso di specie, così stabilisce: Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato, sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Secondo detta norma, dunque, ai fini del rispetto dei termini per l'inoltro delle suddette liste occorre far riferimento alla data di spedizione del plico raccomandato.

Nel caso di specie, la data del 15 dicembre 2017 è stata apposta, come riconosciuto dalla stessa reclamante, dall'agenzia di posta privata cui la reclamante si è rivolta.

Occorre, dunque, verificare il valore da attribuire a detta data.

Secondo la Cassazione, il timbro attestante la data di spedizione, laddove provenga da postini privati non garantisce la cosiddetta "data certa". Ciò in quanto il timbro attestante la data di spedizione, per avere validità a tutti gli effetti in caso di contenzioso o in sede di giudizio, deve essere posto da chi è autorizzato a darne prova ovvero da un "pubblico ufficiale", carattere di cui sono sprovviste le poste private (Cass. 26778/16).

Secondo la giurisprudenza, dunque, il timbro di spedizione apposto da agenzie postali private non è idoneo a conferire certezza alla data apposta.

Ne consegue che la data apposta sul plico contenente la lista di trasferimento del calciatore Di Enzo Alessandro non può aver valore ai fini della dimostrazione della tempestività dell'inoltro della suddetta lista di trasferimento.

Di qui l'infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
rigetta il reclamo presentato dalla Società US Serino 1928.
Dispone addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma il 2 marzo 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini